

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

#### Titolo IV

#### Art. 39

(Redditi determinati in base alle scritture contabili) [\(11\)](#) [\(12\)](#)  
[\(13\)](#) Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 8](#),  
comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione

Versione: 12

Modificativo: 8, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione

Entrata in vigore:

29 aprile 2012

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'[articolo 3](#);

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del [titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'[articolo 32](#), dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli [articoli 6](#) e [7](#), dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'[articolo 33](#) ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'[articolo 32](#). L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. [\(1\)](#)[\(6\)](#)[\(7\)](#)

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: [\(14\)](#) [\(15\)](#)

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella

dichiarazione(8);

[b] quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;(2)]

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'[art. 33](#) risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'[art. 14](#), ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili (16) nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma dell'[art. 14](#) del presente decreto; (3)(9)

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'[articolo 32](#), primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'[articolo 51](#), secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;(4)

d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.(5)

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli [artt. 18](#) e [19](#). Il reddito di impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'[art. 18](#), che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.(10)

---

Note:

(1) Comma modificato dall'[art. 62-sexies](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, [n. 427](#), dall'[art. 35](#), comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 24, comma 5, L. 7 luglio 2009, n. 88](#).

(2) Lettera abrogata dall'[art. 8](#), comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Successivamente, l'[art. 9](#), comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ha stabilito che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1998.

(3) Lettera così modificata dall'[art. 4](#), D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 e, successivamente, dall'[art. 62-sexies](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, [n. 427](#).

(4) Lettera aggiunta dall' [art. 25](#), comma 3, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

- (5) Lettera aggiunta dall'[art. 23, comma 28, lett. c\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), e, successivamente, così sostituita dall'[art. 8, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, del medesimo D.L. 16/2012](#).
- (6) Vedi, anche, il comma 8 dell'[art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), come sostituito dall'[art. 2](#), comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 4-bis dell'[art. 10](#), L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 265 dell'[art. 1](#), L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'[art. 10, commi 1, lett. d\)](#), e [9, lett. a\), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).
- (7) Vedi, anche, il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (8) Vedi, anche, il comma 8 dell'[art. 33](#), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'[art. 2](#), comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
- (9) Vedi, anche, il comma 8 dell'[art. 33](#), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'[art. 2](#), comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
- (10) Vedi, anche, l'[art. 7](#), L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 504 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
- (11) Vedasi il Titolo I, Capo I ("Accertamento con adesione"), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale". Vedasi anche: - gli [artt. 2-bis](#) ("Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA"), e [3](#) ("Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"), D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, [n. 656](#) (l'art. 2-bis è stato abrogato dal citato D.Lgs. n. 218/1997); - il D.P.R. 13 aprile 1995, [n. 177](#), recante norme per l'esecuzione dell'[art. 3](#) del predetto D.L. n. 564/1994, relativamente all'attivazione dell'accertamento per adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994; - l'[art. 2, commi 137-140](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994. - l'[art. 9-bis](#) ("Chiusura delle liti fiscali pendenti"), commi 6-11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997, [n. 140](#).
- (12) Vedasi: - gli [artt. 62-bis](#) ("Studi di settore"), [62-ter](#) ("Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo") e [62-sexies](#) ("Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili"), citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331; - l'[art. 3, commi 181-189](#), L. 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini dell'accertamento - fino all'approvazione degli studi di settore - sulla base di parametri elaborati dal Ministero delle finanze; - l'[art. 10](#) ("Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento"), L. 8 maggio 1998, n. 146.
- (13) Vedasi l'[art. 110](#), comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sugli effetti delle rettifiche delle valutazioni da parte degli uffici.
- (14) Vedasi l'[art. 209](#) ("Società di revisione"), comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore dal 1° luglio 1998, che pone alle società con azioni quotate l'obbligo di conservare copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi.
- (15) Vedasi l'[art. 36](#) ("Certificazione tributaria"), comma 3, lett. a),

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aggiunto dall'[art. 1](#), D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, secondo cui le disposizioni del presente comma in materia di accertamenti induttivi non sono applicabili per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare.

[\(16\)](#) Vedasi il D.P.R. 16 settembre 1996, [n. 570](#), recante "Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni".

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 26/12/2015 - 20:36 - @x.pino.he.f378 - 10.39.20.250 - 17789268 4cc35155dc8b7bbc04debf87f7729f8c-410 -

---